

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE  
DONATO BRUNO

**La seduta comincia alle 15.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

PRESIDENTE. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

**Seguito dell'audizione del ministro dell'interno, Beppe Pisanu, sulla verifica e la revisione dei collegi elettorali, a seguito dello svolgimento del censimento generale della popolazione del 2001 e all'entrata in vigore della normativa sul voto dei cittadini italiani all'estero.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, il seguito dell'audizione del ministro dell'interno, Beppe Pisanu, sulla verifica e la revisione dei collegi elettorali a seguito dello svolgimento del censimento generale della popolazione del 2001 e dell'entrata in vigore della normativa sul voto dei cittadini italiani residenti all'estero.

Ringrazio il ministro Pisanu, oggi accompagnato dal dottor Soi, consigliere del ministro per la programmazione strategica, per essere nuovamente intervenuto. Ricordo che nella scorsa seduta abbiamo svolto un ragionamento compiuto - di cui ringraziamo ancora il ministro - e che ci

eravamo riservati, a causa della ristrettezza dei tempi, di aggiornare il seguito dell'audizione ad oggi.

Do quindi la parola al ministro per il suo intervento.

BEPPE PISANU, *Ministro dell'interno*. Signor presidente, per la verità non ho nulla da aggiungere né da togliere alla relazione precedente. Faccio soltanto un'osservazione, peraltro scontata, ossia che dalla precedente seduta ad oggi sono intervenuti due fatti nuovi di un certo rilievo, che permettono di apprezzare meglio le dimensioni del problema che abbiamo davanti.

Mi riferisco, precisamente, all'accurato studio prodotto dal Servizio studi della Camera dei deputati sulla revisione dei collegi in base al censimento del 2001, che risponde ad alcuni quesiti formulati nel corso della precedente seduta.

Il secondo fatto nuovo è la lettera del professor Biggeri, una nota rispettosa con la quale egli comunica che, comunque, la commissione da lui presieduta è in grado di produrre, entro giugno, una revisione dei collegi che risultano modificati soltanto in funzione del censimento e dell'applicazione dell'articolo 22 della cosiddetta legge Tremaglia e, entro settembre, la revisione completa dei collegi in base ad eventuali indicazioni della Camera, oppure, in assenza di dette indicazioni, di operare egualmente sulla base dell'orientamento già espresso, cioè quello di considerare l'articolo 22 della legge Tremaglia come norma definitiva, ripartendo i seggi sulla base di 630.

Ebbene, questi due fatti introducono indubbiamente elementi di novità. Ritengo che i colleghi abbiano già svolto le loro

riflessioni e, se ci sono aspetti da approfondire, sono a vostra completa disposizione.

Naturalmente, ribadisco l'esigenza di arrivare ad una soluzione che metta il risultato elettorale futuro al riparo da eventuali rilievi di carattere costituzionale. Questa è e deve essere la mia preoccupazione.

**PRESIDENTE.** Ricordo che ho distribuito, in sede di ufficio di presidenza, il materiale necessario per approfondire l'argomento.

Do la parola ai colleghi che intendono intervenire.

**GIANCLAUDIO BRESSA.** Prendo spunto dall'ultima considerazione svolta dal ministro Pisanu, quella di garantire il rispetto della norma costituzionale dell'eguaglianza e della parità del voto che i cittadini italiani sono chiamati ad esprimere.

La preoccupazione che emerge dalle parole del ministro Pisanu è che sotto questo profilo un certo rischio esista, laddove vi siano scostamenti piuttosto rilevanti rispetto alla formazione del collegio realizzata nel 1993. È una preoccupazione seria, pertanto si tratta di capirne e di valutarne l'entità, anche alla luce di elementi di legislazione comparata con altri paesi.

Dobbiamo anche tener presente un'altra preoccupazione, quella cioè di consentire la libera espressione del voto da parte di tutti i cittadini, senza che sia condizionata da scelte che possano modificare l'esito delle elezioni. Esaminando la legislazione europea in materia, notiamo che molti paesi dell'Unione europea si pongono tale problema e lo risolvono in maniera varia.

In Francia, ad esempio, si procede alla modifica dei collegi solo dopo il secondo censimento per consentire una stabilizzazione del quadro e non dover ricorrere a continui aggiustamenti che potrebbero risultare « manipolatori » — permettetemi questo termine — del risultato elettorale stesso.

Nel Regno Unito il problema è meno rilevante, in quanto i collegi, essendo di piccole dimensioni, consentono aggiustamenti quasi in presa diretta e le variazioni non incidono in maniera significativa sulla dimensione del collegio stesso; in questo modo, si evita il problema, che incontriamo noi, di assolvere ai principi stabiliti nel momento in cui sono stati istituiti per la prima volta i collegi, come la contiguità territoriale, l'appartenenza alla stessa provincia, la non divisibilità dei comuni, ove possibile, ed altri ancora.

L'esempio che, tuttavia, mi pare più significativo e più utile per aiutarci a risolvere la questione viene dalla Germania, dove la procedura di revisione dei collegi è molto simile alla nostra. Anche in quel caso, infatti, una commissione viene investita del problema e riferisce al Parlamento, il quale assume le decisioni conseguenti. Vi sono due elementi interessanti nell'esempio della Germania. Innanzitutto, la commissione è tenuta a trasmettere il risultato del proprio lavoro entro 15 mesi dall'insediamento della nuova legislatura, e ciò lascia intendere che tale lavoro non debba svolgersi sotto la pressione di elezioni imminenti. Inoltre, un'ulteriore norma sancisce questo indirizzo di « salvaguardia » politica della modifica dei seggi e delle circoscrizioni, avendo come bussola e come orientamento prevalente quello di un adeguamento il più asettico possibile e non la tentazione di aggiustare i seggi e le circoscrizioni per favorire un risultato politico rispetto ad un altro; tale norma prevede che, quando si tratta di modificare i confini dei *Länder* (che come sapete rappresentano la dimensione circoscrizionale tipica del sistema tedesco) tale modifica non intervenga se non entro i 32 mesi della legislatura. Se la modifica interviene successivamente, cioè alla scadenza del terzo anno, la variazione entra in vigore non nella legislatura immediatamente successiva, ma in quella dopo.

Ciò può aiutarci ad affrontare la questione con una certa tranquillità rispetto al principio dell'eguaglianza del voto, in quanto, anche se la commissione Biggeri ha assicurato che entro settembre sarà in

grado di risistemare i collegi secondo un'operazione tecnicamente ineccepibile, tale operazione potrebbe dare risultati politicamente diversi.

Citò un esempio significativo. La provincia dalla quale provengo ha due collegi uninominali nella Camera, entrambi assoggettabili a diverse ripermetrizzazioni, superando la prevista soglia massima di scostamento del 10 per cento, in questo caso in difetto, per il calo di popolazione avvenuto. Ebbene, a seconda di come decidiamo di orientare la riscrittura di questi collegi, sappiamo già, sulla base dei risultati elettorali di queste ultime elezioni regionali, quale parte politica si potrebbe favorire. L'operazione non può essere considerata asettica: poiché bisogna uscire dal territorio della provincia di Belluno, se si aggiungono comuni di una determinata provincia, si favorisce uno schieramento, se si aggiungono comuni di un'altra provincia, se ne favorisce un altro. Le operazioni, entrambe perfettamente legittime, comporteranno esiti politici completamente differenti.

Poiché siamo a qualche mese dalle elezioni, ritengo tale preoccupazione uguale, se non addirittura superiore, al garantire l'eguaglianza del voto in caso di scostamenti molto rilevanti.

Scorrendo l'eccellente lavoro svolto dal Servizio studi, si evidenzia che, ad esempio, il collegio di Giugliano in Campania ha uno scostamento in più del 31,34 per cento, il che significa avere un terzo in più di elettori, e ciò non è normale. È altrettanto evidente, però, che, a seconda di come decidiamo di aggiustare questo collegio e quelli circostanti, oggi, a otto mesi dalle elezioni, possiamo compiere operazioni che, pur essendo legittime, non garantirebbero l'eguaglianza né del voto, né del risultato elettorale.

La mia proposta, pertanto, è di seguire l'esempio tedesco con le caratteristiche che riterremo più proprie, modificando la legge elettorale vigente con la previsione di una modalità di adeguamento dei collegi che segua il percorso indicato.

EUGENIO RICCIO. Signor presidente, mi riallaccio a quanto ha affermato il collega Bressa circa la necessità di approfondire la tematica in vista della revisione dei collegi.

Il provvedimento al nostro esame è un decreto-legge previsto per due ipotesi, lo scioglimento anticipato delle Camere e le prime elezioni dopo la sua entrata in vigore, nel caso in cui non sia concluso il procedimento di revisione dei collegi elettorali nei tempi previsti.

Credo che la prima ipotesi sia, allo stato, sostanzialmente superata, e quindi sia venuta meno la motivazione principale per la quale era nato il provvedimento, a meno che non si debbano accogliere le osservazioni dell'onorevole Nespoli, il quale chiede di definire con precisione che cosa si intenda per scioglimento anticipato delle Camere.

Se i presupposti del provvedimento sono venuti meno, è evidente che lo stesso non avrebbe più ragione di essere. Pertanto, verrebbero a mancare proprio le condizioni previste dalla normativa costituzionale perché esso possa tradursi in un vero e proprio atto legislativo.

Detto questo, mi riallaccio alla condizione particolare — unica, direi — della mia regione, il Molise, compresa nella circoscrizione n. 18, che prevede, allo stato, l'elezione di tre deputati con il sistema uninominale e di un solo deputato con il sistema proporzionale. Si tratta di una questione singolare, che peraltro è stata analizzata, ma non riesco a comprendere in che modo sia stata affrontata nel provvedimento stesso, stando a quanto leggo all'articolo 1, comma 2, e alla lettera a) del successivo comma 3.

Premesso che, per il procedimento di revisione, la normativa generale prevede che i seggi mancanti siano sottratti dalla quota proporzionale, poiché per la quota proporzionale la circoscrizione Molise elegge un solo deputato, verrebbe a mancare del tutto la possibilità per i cittadini di votare per quanto attiene la quota proporzionale.

A ciò sovviene la norma, che dovrebbe essere speciale, riportata dalla lettera a)

del comma 3, relativa al solo caso del Molise (non vi è riferimento esplicito, ma è di questa regione che si parla). Leggo: « Nel caso in cui in una circoscrizione il numero dei seggi spettanti sia pari al numero dei collegi uninominali, si procede in deroga a quanto previsto dalla disciplina vigente, facendo coincidere i collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati con i collegi uninominali per l'elezione del Senato [...] ». In parole povere, non si sottrarrebbe il seggio alla quota proporzionale, ma a quella maggioritaria, con la conseguenza di avere due collegi alla Camera e due al Senato. Per quanto riguarda il mio collegio di provenienza, quello di Isernia, esso verrebbe ad essere costituito dall'intera provincia di Isernia, con l'aggiunta di un buon quarto della provincia di Campobasso. I collegi di Camera e Senato sarebbero esattamente gli stessi, con una situazione davvero assurda di sovrapposizione tra Camera e Senato, non solo nelle identiche funzioni previste dalla Costituzione, ma anche con identità di territorio.

Poiché a queste determinazioni si è pervenuti attraverso la revisione, che per soli 300 voti circa determina la perdita del terzo seggio uninominale per la nostra circoscrizione, credo che sia quantomeno necessaria un'attenta analisi di quanto avvenuto.

Ritengo che il provvedimento debba essere completamente abbandonato, anche per i suoi risvolti costituzionali. Sottolineo, inoltre, che la revisione deve essere analizzata con notevole capacità di approfondimento, anche in considerazione di un fatto che si è verificato in varie regioni, dove cittadini extracomunitari hanno preso la residenza, entrando a pieno titolo nel numero degli elettori, o dove, per quanto riguarda la regione Molise, vi è stato un decremento della popolazione, derivato, il più delle volte, da una mancata iscrizione di cittadini italiani residenti all'estero.

È necessario un approfondimento della situazione, soprattutto in relazione all'esiguità dei numeri per cui una differenza di 300 abitanti determinerebbe una situa-

zione devastante per la più piccola delle regioni d'Italia, dopo la Valle d'Aosta, e comporterebbe una grossa sofferenza per la regione stessa, addirittura il timore di una perdita di identità.

VINCENZO NESPOLI. Anch'io mi riallaccio alla questione introdotta dal collega Bressa su un dato di rilevanza costituzionale, l'eguaglianza del voto, ma mi richiamo anche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, che indicano le modalità di attribuzione dei seggi rispetto ai territori ed alla popolazione determinata in base ai censimenti, con una consuetudine tutta italiana, dal momento che l'ultimo censimento è stato il primo dopo l'introduzione del sistema maggioritario. In precedenza, ad ogni censimento l'assegnazione dei seggi alle diverse circoscrizioni veniva adeguata automaticamente in base alla popolazione in quanto il sistema elettorale non prevedeva i collegi. La stessa procedura porta a determinare i seggi per le singole circoscrizioni provinciali nelle regioni dove è rimasto in vigore il « Tatarellum », come abbiamo verificato nel corso delle ultime elezioni regionali. Mi pare, dunque, alquanto peregrina l'idea del collega Bressa secondo la quale, dal momento che esiste una legge che ci obbliga alla revisione dei collegi in base ai dati del censimento, dovremmo seguire l'esempio della Germania e riparlarne dopo il prossimo censimento...

GIANCLAUDIO BRESSA. Non dopo il prossimo censimento. Non ho detto questo.

VINCENZO NESPOLI. Ha aggiunto, inoltre, che laddove lo sfioramento è molto alto, come a Giugliano in Campania, dove è pari al 36 per cento (ma non è il solo esempio che potremmo fare), è necessario intervenire...

GIANCLAUDIO BRESSA. Lei non ha capito niente di quello che ho detto!

VINCENZO NESPOLI. Certo, voi siete sempre più bravi di noi e capite tutto. Può

anche darsi che, come qualcuno dice in sottofondo, lei si sia spiegato male e per questo non abbiamo capito.

Di fatto, abbiamo l'obbligo legislativo della revisione dei collegi; nel frattempo, però, dopo la legge elettorale in vigore, è intervenuta la norma costituzionale che ha introdotto il diritto di voto degli italiani all'estero, ha fissato delle circoscrizioni e ad esse ha attribuito dei seggi, il cui numero va sottratto da quello dei componenti del Parlamento, così come indicato nella Costituzione.

A prescindere dal dato del censimento, dobbiamo operare l'attribuzione di questi seggi per il Senato e la Camera alle circoscrizioni estero. Questa semplice attribuzione numerica determina una diversa distribuzione territoriale dei seggi e, per certe circoscrizioni, una conseguente variazione numerica degli stessi alterando anche il rapporto tra quota proporzionale e quota maggioritaria. Pertanto, al di là del censimento, abbiamo l'obbligo di intervenire per rispettare questa impostazione.

Il lavoro svolto dal Servizio studi della Camera evidenzia due dati: la variazione naturale, nei collegi, di popolazione in eccesso o in difetto conseguentemente ai dati del censimento e la diminuzione o l'aumento dell'attribuzione dei collegi uninominali in talune circoscrizioni e, per il Senato, in determinate regioni.

Ad esempio, cosa facciamo nella circoscrizione Lazio 1, che perde un collegio uninominale? Lo attribuiamo in più? Non interveniamo? Inoltre, dovendo togliere un collegio, bisognerà ridistribuire la popolazione, aumentando la media della popolazione nei collegi restanti. Lo stesso discorso è valido per Puglia o Liguria; vi sono problemi che riguardano unicamente il rispetto degli articoli 56 e 57 della Costituzione. La legge per la revisione dei collegi in base ai dati del censimento è un fatto successivo, rispetto al quale possiamo anche convenire di aumentare o diminuire la « soglia di tolleranza » riguardante le variazioni di popolazione rispetto alla media circoscrizionale, ma alcuni interventi sono necessari. Tali interventi, ai quali

non possiamo in alcun modo derogare, derivano dalla necessità del rispetto del dettato costituzionale, come previsto dagli articoli 56 e 57. Al riguardo, chiediamo al ministro di illustrare la sua opinione.

**GREGORIO FONTANA.** Ci troviamo ad affrontare questa complessa questione anche per il fatto che l'attuale legge elettorale evidenzia un'ulteriore carenza, una delle tante che abbiamo sottolineato negli ultimi anni. Se, infatti, la legge ha previsto la necessità di revisione dei collegi in base alle risultanze del censimento, non ha previsto in maniera chiara come a regime e da chi la revisione debba essere fatta. È per questa ragione che la questione appare particolarmente complicata.

Il collega Bressa ci ha illustrato in maniera corretta quello che prevedono altri ordinamenti, in particolare quello tedesco, ma noi dobbiamo fare i conti con il nostro e con la Costituzione, in particolare con l'articolo 48, che porta alla nostra attenzione la necessità di garantire l'eguaglianza del voto.

È chiaro che un'operazione del genere può generare sospetti. È anche vero che essa non è mai asettica o, meglio, dipende dal punto di vista dal quale la si guarda. Del resto, anche nel 1993 qualcuno avrebbe potuto dire lo stesso, nel senso che l'operazione di disegno dei collegi, già allora, poteva generare la stessa critica e gli stessi timori espressi oggi dal collega Bressa.

Ritornando alla discussione odierna, penso che il ministro Pisanu abbia proposto alla Commissione un percorso a tappe che consentirebbe l'adeguamento alla Costituzione della legge elettorale.

Un altro punto sul quale ritengo sia importante ragionare, rispetto alle determinazioni che la Commissione e il Parlamento assumeranno, è il rapporto con l'articolo 22 della legge n. 459 del 2001, riguardante gli italiani all'estero sottolineato dal professor Biggeri. Dovremo soffermarci su questo aspetto proprio al fine di evitare quella difficoltà interpretativa che il ministro Pisanu aveva evidenziato indicando addirittura tre possibili letture del testo.

È su questa strada che, nelle prossime occasioni, sia in sede di conversione del decreto-legge, sia in sede di discussione delle modifiche alla legge elettorale, la Commissione dovrà confrontarsi.

CARLO LEONI. Vorrei tornare brevemente sulla proposta avanzata dal collega Bressa. Per farlo ho bisogno di pochi minuti, non solo perché conosco e condivido la proposta, come tutti i gruppi dell'opposizione, ma anche perché mi pare che essa sia stata illustrata chiaramente.

Dirò qual è, a mio avviso, il pregio di quella proposta. In primo luogo, il Parlamento non può ignorare quanto riportato dall'ISTAT, cioè lo scostamento, molto forte in alcuni casi, di popolazione tra un collegio e l'altro. Non possiamo chiudere gli occhi di fronte a questi dati; è necessario intervenire.

In secondo luogo, occorre tenere conto della fase nella quale siamo. Stiamo esaminando lo scioglimento naturale, dal punto di vista politico, non tecnico, delle Camere, mentre ci troviamo negli ultimi mesi di legislatura, in un sistema bipolare, di contrapposizione tra due schieramenti, che, con il passare delle settimane e l'avvicinarsi della scadenza elettorale, si farà sempre più tesa, anche se tutti ci auguriamo rimanga il più civile possibile. Ebbene, immaginare che si possa, in una fase come questa, con iniziative parlamentari o con iniziative del Governo, mettersi intorno ad un tavolo e ridisegnare i collegi, ovvero prendere o lasciare una eventuale proposta che venisse avanzata nei prossimi mesi, comporterebbe un rischio molto serio per il modo con il quale si gestirà la campagna elettorale ed il dopo, qualunque sia l'esito del voto.

L'unico modo ragionevole per non ignorare i dati che conosciamo grazie all'eccellente lavoro del Servizio studi e per considerare cosa sia possibile fare, in un clima di reciproco rispetto, è esattamente quello suggerito dalla proposta del collega Bressa. Egli non ha parlato affatto di un rinvio al prossimo censimento ma, sulla base dei dati risultanti da quello svolto nel 2001, ha proposto di acquisire il

lavoro che potrà essere compiuto dalla commissione tecnica nei prossimi mesi, con l'impegno, da definire dal punto di vista normativo, che entro una certa data dall'inizio della prossima legislatura esso debba essere completato.

Questo mi pare il modo più giusto ed equilibrato con il quale il Parlamento potrà raccogliere in maniera seria il lavoro della commissione Biggeri e del Servizio studi, e determinare cosa è in condizione di realizzare, mantenendo un clima di reciproco rispetto ed affidabilità tra i due schieramenti, che fra pochissimi mesi andranno al voto in contrapposizione.

PRESIDENTE. Do la parola al ministro Pisanu per la replica.

BEPPE PISANU, *Ministro dell'interno*. Comincio con la risposta alla domanda che la collega Mascia mi ha rivolto nella precedente seduta. Attualmente, in base alla revisione effettuata, il numero degli elettori residenti all'estero e valido per il referendum risulta essere 2.815.573. Tale numero potrà variare leggermente in corso d'opera, in quanto dovranno essere detratti gli eventuali residenti all'estero che decidessero di votare in Italia ed aggiunti, invece, eventuali cittadini aventi diritto che oggi non risultano e che si presentassero ai consolati dimostrando di avere titolo per votare. Si tratterebbe, comunque, di variazioni molto modeste.

La collega Mascia mi aveva anche chiesto se, ai fini della determinazione del quorum, fossero stati calcolati gli aventi diritto al voto residenti in paesi che non hanno stabilito intese. Inizialmente a me sembrava che dovessero essere detratti, ma una valutazione più attenta della legge Tremaglia - articolo 19, comma 3 - mi induce a ritenere il contrario. In altre parole, i cittadini che risiedono in paesi che non hanno stabilito intese mantengono comunque il diritto a venire in Italia a votare e non possono non essere inclusi tra gli aventi diritto ai fini della determinazione del quorum. Si tratta, però, di un numero relativamente modesto, esattamente 5.676.

Detto questo, provo a rispondere, naturalmente un po' improvvisando, alle questioni sollevate. È certamente corretto il richiamo dell'onorevole Bressa alle legislazioni della Germania, della Francia e del Regno Unito, anche se non so quale sia la scadenza dei censimenti in questi paesi. Riconosco, comunque, che è sempre bene che modifiche di norme elettorali avvengano a debita distanza dalla fine della legislatura.

Tuttavia, vi è anche un problema di indebita distanza dall'ultimo censimento, che abbiamo svolto nel 2001; dunque, sono passati quattro anni. Se decidessimo di non operare la revisione dei collegi elettorali e di rimandarla alla prossima legislatura, la completeremmo a sette anni di distanza dall'ultimo censimento e a tre dal nuovo. In tal modo, potrebbe ragionevolmente risultare più opportuno fare la revisione con il nuovo censimento. Però, verremmo meno all'obbligo costituzionale richiamato dall'onorevole Nespoli, in quanto gli articoli 56 e 57 fanno espresso riferimento all'ultimo censimento. È vero che questi due articoli si limitano a stabilire l'entità dei collegi attribuiti alle circoscrizioni nazionali e a quelle estere e rinviano il resto, cioè la trasformazione dei voti in seggi e la ripartizione dei seggi, alla legge elettorale ordinaria, ma è anche vero che tanto l'articolo 56 quanto l'articolo 57 richiamano espressamente il dovere di compiere le operazioni riferendosi all'ultimo censimento.

So bene che le correzioni non possono essere « indolori ». Non lo sono né quando avvengono in termini numerici, né quando avvengono in termini, per così dire, topografici. Ad esempio, quando in passato si è seguito il criterio di ritagliare i collegi delle grandi città a spicchi, invece che a cerchi concentrici, si sono applicati criteri politicamente molto influenti. È evidente che una cosa è delineare i collegi elettorali ritagliando per fette, sulle quali la periferia pesa molto più del centro, altra cosa è tagliare per cerchi, che raccolgono periferie, fasce intermedie e centro, ed altro ancora è tagliare per rettangoli. Queste operazioni hanno sempre un effetto poli-

tico innegabile; tuttavia gli obblighi derivanti dalla norma devono essere rispettati.

Quanto all'osservazione dell'onorevole Riccio, mi permetto di ricordare che il comma 1 del decreto-legge stabilisce che l'efficacia del provvedimento è limitata all'ipotesi in cui, in assenza di revisione dei collegi elettorali, si verifichi la conclusione anticipata della corrente legislatura. Il decreto, quindi, richiede due condizioni, la mancata revisione dei collegi e lo scioglimento anticipato. Va da sé che, concettualmente, lo scioglimento anticipato per ragioni tecniche è cosa diversa dallo scioglimento anticipato per il venir meno di una maggioranza in grado di governare. È anche vero, però, che dalla prima legislatura ad oggi tutte le elezioni sono avvenute per scioglimento anticipato delle Camere: scioglimento tecnico, ma pur sempre di scioglimento si è trattato.

Quanto, poi, alle valutazioni sull'utilità o meno del decreto, ricordo al collega Riccio e a me stesso che esso nasce sotto l'incombere di un rischio, quello di un possibile scioglimento anticipato delle Camere, e che è stato adottato previa consultazione informale di tutti i gruppi parlamentari. Dal momento che il decreto nasce in questo modo, ho il dovere di difenderlo così com'è. Se, poi, le Camere decidessero di modificarlo, dovranno decidere della sua eventuale « morte » o della sua eventuale correzione nelle stesse condizioni in cui esso è stato concepito. Francamente, non posso fare altre valutazioni.

L'onorevole Nespoli mi chiede cosa penso dei richiami agli articoli 56 e 57 della Costituzione, ma credo di avergli già risposto. Ritengo, tuttavia, che il richiamo costituzionale più pungente sia relativo all'articolo 48, laddove si impone di salvaguardare il valore del voto uguale. In presenza di scostamenti eccessivi dalla norma, il principio costituzionale del voto uguale potrebbe essere messo in crisi duramente. Anche questa, però, è una valutazione difficilmente quantificabile. Certo è — come ho già detto nella scorsa seduta — che se ho, da un lato, un collegio di 120 mila abitanti e, dall'altro, uno di 70 mila abitanti, l'elettore di quest'ultimo collegio

pesa quasi il doppio dell'elettore del primo collegio. A quel punto, il principio del voto eguale è vulnerato oppure no? Come ho già detto, non sono operazioni che si possono fare con approssimazioni al secondo decimale, ma si tratta di valutazioni che devono essere fatte e su di esse ho il dovere di richiamare la vostra attenzione.

Personalmente sono preoccupato per gli spostamenti più vistosi che possono arrecare un *vulnus* al principio del voto eguale. Nutro, francamente, meno preoccupazioni rispetto all'applicazione dell'articolo 22 della legge Tremaglia, il quale potrebbe essere tranquillamente soppresso senza provocare conseguenze di alcun genere. In quel caso, infatti, rimarrebbe al legislatore la facoltà di stabilire come e con quali criteri prelevare dagli attuali i seggi spettanti alle circoscrizioni estere.

Immagino, a lume di buon senso, che in quel caso il legislatore ricorrerebbe al criterio dei tre quarti e un quarto, ossia preleverebbe i tre quarti dei seggi spettanti all'estero - mi riferisco alla Camera - dai collegi uninominali e l'altro quarto dai collegi proporzionali. È, comunque, un discorso del tutto ipotetico.

In conclusione, onorevoli colleghi, mi rendo conto che la Commissione è molto lontana da un orientamento unitario.

GRAZIELLA MASCIA. Siamo spaccati.

BEPPE PISANU, *Ministro dell'interno*. In questo quadro, mi permetto di richiamare ancora una volta la situazione dei collegi anomali, che a mio avviso può essere risolta con una norma di carattere procedimentale, che indichi come si debba operare per apportare la correzione. Lo dico tenendo conto della nota del professor Biggeri che afferma di essere in grado, ovviamente in presenza di una norma, di procedere a correzioni che sarebbero, co-

munque, parziali. So bene, tuttavia, che la correzione di un solo collegio provoca un effetto domino, almeno sulla circoscrizione. Questo criterio, temperato con quello dell'eventuale allargamento della banda di oscillazione, potrebbe rendere più agevole il lavoro.

In ogni caso, sento il dovere di richiamare alla vostra attenzione la necessità di risolvere, nella maniera che il Parlamento riterrà più appropriata, almeno la questione dei collegi anomali.

PRESIDENTE. Ringrazio il ministro Pisanu. Tengo a sottolineare che non siamo ancora entrati nel vivo della discussione, dato che ci eravamo riservati di farlo dopo il completamento dell'audizione.

A tal proposito, comunico al ministro di aver inviato una lettera al Presidente Casini per chiedere lo spostamento di circa un mese della data di discussione dell'altro provvedimento sulla materia elettorale, che la Conferenza dei Capi-gruppo aveva fissato per lunedì prossimo e mi pare che la richiesta sia stata accolta. Vi è il tempo, dunque, alla luce delle notizie e grazie anche all'audizione del ministro, affinché ogni gruppo possa valutare ed esprimere la propria posizione. Ringrazio ancora il ministro Pisanu per la sua disponibilità augurandogli anche buon lavoro.

Dichiaro conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 16.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI  
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. FABRIZIO FABRIZI

*Licenziato per la stampa  
il 28 giugno 2005.*

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO